



# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni  
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247

Prot. n. 320

22/01/2010

RACCOMANDATA A.R.

Al MINISTRO dell'AMBIENTE  
della TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Valutazione Impatto Ambientale  
Direzione Generale per la salvaguardia ambientale  
Via Cristoforo Colombo, n. 44  
00147 ROMA

e p.c.

Al PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
L'AQUILA

## **Ricorso relativo al Progetto allegato all'istanza di “Concessione di Coltivazione” D. 30. B.C. – MD «Ombrina Mare 2»**

Il Consiglio comunale di Rocca San Giovanni con deliberazione n. 1 del 21.01.2010 ha conferito mandato al sindaco per avanzare il presente

### RICORSO

PREMESSO che è stata presentata al competente Ministero istanza di concessione di coltivazione del giacimento ad olio denominata “D.30. B.C. – MD” pozzo “Ombrina Mare 2” che prevede di installare una piattaforma petrolifera nei mari fra Ortona e San Vito a soli sei chilometri dalla costa da parte della Medoilgas Italia S.p.A;

ACCERTATO che se approvato, questo pozzo sarà permanente e resterà a deturpare uno dei punti più belli del mari abruzzesi per almeno 25 o 30 anni;

CONSIDERATO che:

- la piattaforma Ombrina Mare causerà il rilascio di sostanze tossiche nel mare, come è consuetudine per tutte le piattaforme a mare del mondo e come riporta la letteratura scientifica e l'esperienza comune mondiale;
- la concessione Ombrina Mare racchiude nel suo interno ben due riserve di pesca, finanziate da fondi pubblici e comunitari, che saranno sicuramente interessate da fenomeni di bioaccumulo di inquinanti gravi – fra cui mercurio e cadmio;

- il mare Adriatico di Ortona e San Vito e' caratterizzato da fondali bassi, per cui gli inquinanti resteranno tutti localizzati presso la costa e ben difficilmente defluiranno verso il mare aperto;
- nel luglio del 2008 la piattaforma esplorativa installata dalla ditta MOG, Mediterranean Oil and Gas (MOG), ditta con sede a Londra, causò l'intorbidimento dei mari attorno alla piattaforma e l'ARTA regionale mostrò che, mentre le acque lontane da Ombrina Mare erano classificabili "buone", quelle vicino ad Ombrina erano passate a "inquinamento medio", dopo soli tre mesi di permanenza della piattaforma esplorativa;
- se quello appena descritto è il frutto di tre mesi di presenza di una piattaforma esplorativa, è possibile che la presenza **permanente** di Ombrina Mare nel mare antistante la "Costa dei Trabocchi" avrà forti impatti sulla salute del mare, del pescato e alla fine, degli uomini che di quei pesci si nutrono;
- il petrolio che esiste in Abruzzo, e che Ombrina Mare andrà ad estrarre è di bassissima qualità, carico di inquinanti a base di zolfo e difficile da raffinare e si colloca fra peggiori, ed è molto probabile, come afferma la MOG stessa, che sulla piattaforma ci sarà anche la presenza di un desolfatore;
- quello che si vuole realizzare è un mini-impianto Claus con incorporato un inceneritore a fiammella costante che emetterà quotidianamente forti dosi di idrogeno solforato, veleno ad ampio spettro che ha una forte puzza di uova marcie e che a dosi alte causa la morte istantanea;
- il rischio di scoppi di piattaforme è sempre presente: sebbene questi siano eventi rari, sono pur sempre possibili e basta un solo incidente per distruggere tutta la costa, vanificare decenni di lavoro per la promozione turistica e distruggere l'industria della pesca;
- incidenti recenti riguardano la Spagna, la Corea, il Messico, la Norvegia con enormi riversamenti di petrolio a mare; il caso più eclatante è quello dell'Australia, dove la piattaforma marina Montara scoppiò nell'agosto del 2009 e per ben due mesi e mezzo rilasciò petrolio in maniera incontrollata; un episodio simile in Abruzzo sarebbe devastante;
- il litorale abruzzese è già interessato a forti problemi di erosione e di perdita di spiaggia e si ha ragione di temere che la presenza della piattaforma e le estrazioni di petrolio possano portare ad ulteriori danni fra cui la subsidenza; ciò è già accaduto nell'Alto Adriatico, dove le estrazioni di gas, del tutto simili a quelle petrolifere, sono state responsabili dell'abbassamento del Ravennate e del Polesine di vari metri e delle alluvioni del Polesine degli anni 50 e 60;
- negli altri paesi i limiti per le installazioni di piattaforme a mare sono molto più stringenti che in Italia (almeno 50 km dalla costa in Norvegia e 160 km lungo le coste atlantiche e pacifiche degli USA) con lo scopo di minimizzare rischi e danni a popolazioni, pesca e turismo;
- alla luce delle precauzioni adottate da questi altri paesi, è plausibile che una distanza di soli sei chilometri dalla riva sia assolutamente insufficiente a proteggere l'Abruzzo da scoppi, inquinamento e deturpamento paesaggistico;

DATO ATTO che il Comune di Rocca San Giovanni, confina con il territorio del Comune di San Vito Chietino, e dopo anni di programmazioni e pianificazioni finalmente ha assunto una connotazione turistica con queste peculiarità:

- 1) è situato al centro della famosa e conosciuta "Costa dei Trabocchi" e, per la particolarità delle insenature e calette a mare, ha un numero di trabocchi maggiore degli altri Comuni limitrofi. Queste macchine da pesca decantate anche da Gabriele D'Annunzio, rivalutate e protette negli ultimi anni con L.R. 93/94 e L.R. 99/97, hanno dato impulso alla ricettività turistica diventando luoghi di degustazione e di attrattiva apprezzati ed ammirati da avventori di tutta Italia ed Europa;
- 2) condivide un sito Sito d'Importanza Comunitaria con San Vito Chietino diventato con L.R. 22 del 18/04/2007 riserva naturale denominata del "Fosso delle Farfalle"; i confini della

riserva naturale coincidono con i cosiddetti Fossi che si dispongono perpendicolarmente alla costa e lambiscono il mare; all'interno della riserva vi sono presenze vegetali e animali molto particolari e rare. Il fosso più interessante è nella zona di Vallevò è segna il confine comunale tra i territori di San Vito e Rocca San Giovanni. Al suo interno, anche per la presenza di acque che vi scorrono perennemente e che sono alimentate da piccole sorgenti in cui regna la presenza dell'ormai raro granchio di fiume, il Potamon fluviatile, è racchiuso uno scrigno inaspettato di bellezze e valori naturali di grande interesse. L'alta e costante umidità permette lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa tipica delle più ampie vallate fluviali, ricca di specie arboree e arbustive come pioppi, salici, olmi e più raramente l'ontano nero e la farnia, una quercia dalle spiccate caratteristiche igrofile. Per quanto concerne il regno animale, invece, comuni sono i mustelidi, in particolare la faina e il tasso, e i piccoli roditori come il moscardino e il topo quercino;

- 3) nella contrada di Vallevò è presente una comunità di pescatori unica nel suo genere. Piccolissime imbarcazioni che solcano il mare durante l'intero arco dell'anno che attraggono anche le nuove generazioni in questo mestiere duro e faticoso e che hanno, come unica risorsa, la qualità delle acque e di conseguenza la varietà la tipicità del pescato. Questa piccola flotta rifornisce di pesce fresco ai numerosi ristoranti presenti nella contrada i quali trascinano, per la costante presenza di amanti della buona cucina, un'economia molto significativa;
- 4) ha conseguito dal 2004 al 2010 la bandiera blu della FEE.
- 5) Da anni consegue le 4 vele di Legambiente, un importante riconoscimento a livello nazionale sull'eco sostenibilità delle politiche amministrative legate alla raccolta differenziata e alle manifestazioni di carattere ambientale e alla mobilità ecosostenibile, tanto da essere segnalata da Legambiente e Touring Club come località nella Provincia di Chieti da visitare per "una vacanza all'insegna della qualità ambientale";
- 6) è inserita nei Borghi più Belli d'Italia, l'iniziativa della Consulta del Turismo dell'Associazione Comuni Italiani (ANCI), sorta dall'esigenza di valorizzare il grande patrimonio di Storia, Arte, Cultura, Ambiente e Tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Sono infatti centinaia i piccoli borghi d'Italia che rischiano lo spopolamento ed il conseguente degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale. Per essere ammessi occorre infatti corrispondere ad una serie di requisiti di carattere strutturale, come l'armonia architettonica del tessuto urbano e la qualità del patrimonio edilizio pubblico e privato, e di carattere generale che attengono alla vivibilità del borgo in termini di attività e di servizi al cittadino. Tra le peculiarità che hanno determinato l'inserimento del Comune di Rocca San Giovanni nel prestigioso Club dei migliori borghi italiani, oltre alla struttura architettonica medievale del centro storico, ha contribuito la borgata marinara;

RITENUTO che l'installazione di un impianto estrattivo a mare a sei chilometri dalla costa tra i Comuni di San Vito Chietino e Ortona configge con la programmazione sviluppatasi negli ultimi 30 anni in questa zona litoranea della Provincia di Chieti, che ha incentrato l'ipotesi di sviluppo su un'economia che punta ad un benessere durevole valorizzando le risorse naturali, culturali ed enogastronomiche presenti sul territorio, con un turismo ed una agricoltura rispettosa della natura e dell'uomo;

RITENUTO infatti che la concessione di coltivazione avrà ripercussioni sulle comunità locali in modo dirompente e che saranno compromessi definitivamente anni di programmazione di sacrifici e tutta la vocazione turistica che il Comune di Rocca San Giovanni e i comuni inseriti nella "Costa dei Trabocchi" stanno perseguendo;

RICORDATO che il Piano Paesistico Regionale, il PTCP della Provincia di Chieti e il combinato disposto dell'art. 34, della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. n°394/1991), che alla lettera h) prevede espressamente la Costa Teatina tra le aree da destinare a Parco Nazionale (inserita

dalla L. n°344/1997) e dell'art. 8, comma 3, della L. n°93/2001 conferiscono ai territori ricompresi tra il fiume Foro e il fiume Trigno valenza ambientale di rilevanza nazionale e individuano all'interno di questi territori quegli elementi che giustificano l'istituzione di un Parco Nazionale, di cui è ancora in atto la fase di perimetrazione;

CONSIDERATO che la valenza ambientale della zona è altresì testimoniata dalla L.R. n. 05/2007 che istituisce il "Sistema delle Aree Protette della Costa Teatina" e definisce 3 nuove Riserve Regionali nel tratto compreso tra Ortona e Rocca San Giovanni (Ripari di Giobbe, Aquabella e Fosso delle Farfalle) e dà il via al Progetto della "Via Verde" sulle aree dismesse dell'ex-tracciato ferroviario Adriatico di RFI tra Ortona e Vasto;

DATO ATTO che:

- la Provincia di Chieti, con il supporto scientifico del dipartimento di Scienze Ambientali del Consorzio Mario Negri Sud, ha presentato a finanziamento Life un progetto che si pone come finalità l'individuazione a mare di Siti d'Importanza Comunitaria, all'interno del quale vengono date informazioni in merito alla valenza di alcuni Siti Proposti nel tratto di mare antistante i Comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni;
- tale progetto è in fase di rielaborazione ed ampliamento all'interno del programma di lavori in via di sviluppo da parte del Gruppo di lavoro tecnico costituito dai Comuni di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Fossacesia e Torino di Sangro all'interno dell'Accordo di Programma per un "Benessere durevole dell'area della Costa dei Trabocchi";
- nel suddetto Accordo di Programma, firmato lo scorso 12 novembre 2009 dai 4 Sindaci e ratificato dai 4 Consigli Comunali nel dicembre scorso, si prevede l'avvio di un processo per la rigenerazione territoriale della Costa attraverso la progettazione di un Sistema Sostenibile di Sviluppo, con un sistema di azioni teso alla valorizzazione dei propri territori tramite un progetto territoriale di ampia valenza programmatica e di respiro nazionale e transfrontaliero, occasione di sprovincializzazione per le realtà locali, sia in materia ambientale che economica, volto alla gestione sostenibile dei seguenti elementi areali, lineari e puntuali che strutturano e connotano la Costa dei Trabocchi:
  - le aree di pregio naturalistico con le loro peculiari caratteristiche;
  - le Riserve Naturali Regionali contenute nella L.R. 30 marzo 2007 n. 5 e le aree ad esse strutturalmente connesse quali il sito di "San Giovanni in Venere";
  - il mare con i suoi fondali, attività subacquee, porti, approdi e flussi nautici;
  - le aree costiere urbanizzate e attrezzate;
  - le intersezioni vallive; le zone agricole costiere e retrocostiere;
  - i siti archeologici; il tratturo e il sistema produttivo di servizio.

RICORDATO infine che i 4 Comuni, in campo energetico, insieme agli altri 100 Comuni della Provincia di Chieti e la Provincia di Chieti stessa hanno aderito formalmente alla Covenant of Mayor – Patto dei Sindaci che prevede in aderenza alle misure del pacchetto legislativo UE Clima-Energia "20-20-20" lo sviluppo di iniziative e azioni per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di CO2 e l'aumento dell'efficienza energetica nei Comuni aderenti al Patto;

ACCERTATO inoltre che le attività previste dal progetto di sviluppo del giacimento ed il progetto stesso contrastano con le previsioni della Direttiva UE 2008/56 sulla "Strategia Marina", recepita nel luglio 2009 anche in Italia, che ci obbliga a raggiungere entro il 2020 lo stato ecologico "buono" sui nostri bacini marini e, quindi, anche in Adriatico, nonché a individuare azioni e programmi per raggiungere tale obiettivo.

RAVVISATE sia ragioni di carattere ambientale e programmatico che motivazioni di ordine giuridico per richiedere l'apertura di un'inchiesta pubblica nel procedimento di V.I.A. avviato sul progetto presentato dalla Medoilgas Italia S.p.A;

## SI FA PRESENTE

che gli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 99 del 23.07.2009, unificano in un unico procedimento, a cura del Titolare, 4 distinti rami del Progetto in oggetto, che tuttavia necessariamente percorrono 4 itinerari differenti *ex lege* n. 9 del 9 gennaio 1991 come modificata e integrata dal D. Lgs. n. 625/1996:

- I) **Note circa l'estrazione.** Nota generale: a proposito di VIA l'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.08 impone la presentazione del **Progetto Definitivo**. All'esame, invece, non c'è che un **Progetto Preliminare**. Inoltre, l'istanza deve contenere, a norma del comma 2 art. 23 e del comma 3 dell'art. 25 *ibidem*, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire, quando qui tali annesse autorizzazioni sembrano mancare del tutto (amministrazioni, conferenza di servizi, regione etc.); mancano, *inter alia*, le autorizzazione *ex art.* 125 e art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali *ex art.* 26 D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente *ex* comma 60 art. unico della legge n. 239/2004.
- II) **Nota circa il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas.** In aggiunta alle carenze della nota generale in I), si nota l'assenza di qualsivoglia **validazione** dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91, che dicono: « Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto». Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa **regionale** della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.
- III) **Nota circa il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli.** Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. dell'art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo **regionale** del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.
- IV) **Nota circa i programmi unitari di lavoro.** In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D.Lgs. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9), è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Inoltre il combinato disposto del comma 5 dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14 .10.2005 dispone, in modo **obbligatorio e preventivo** la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, nel contesto dell'istanza in esame, non compare nemmeno un cenno a iniziativa promotrice.

Queste incontrovertibili carenze e indubbe irregolarità rendono improseguibile il procedimento di VIA intrapreso, e il titolare del procedimento stesso deve ritenersi (sotto la guisa della formale diffida qui rappresentata) nell'impossibilità di condurlo avanti in assenza del completo preventivo restauro della corrispondenza dell'istanza ai requisiti di legge, che può invero anche ottenersi via comma 3 art. 26 del D.Lgs. n. 4/2008.

Voglia inoltre l'autorità competente tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni tutte riguardanti gli ambiti del D.Lgs. n. 152/2006 come messo a punto dal D.Lgs. n. 4/2008 e gli ambiti a tali decreti necessariamente connessi:

**(1) Consultazioni.** Il “proponente” non è ricorso, senza fornirne motivazione alcuna, alla facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/06, incorrendo in tal modo in un insieme del tutto rilevante di deficienze ostative, quali quelle appena esposte.

*Il fatto che il proponente affidi lo studio di impatto ambientale a gruppi professionali esterni non ha palesemente nulla a che vedere con tale opzione di legge, la cui ragion d'essere è disinvoltamente ignorata (anche dai titolari dei procedimenti).*

**(2) Valutazione del rapporto fra “costi” e “benefici” e opzioni alternative.** Nell'istanza in esame, in nessuna forma appare il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22 D.Lgs. n. 4/2008. Contestualmente, l'autorità competente non aderisce a quanto indicatole dal sub-comma b) comma 2 art. 21 *ibidem*. Nell'insieme, tale deficienza costituisce anche una violazione dell'applicabile comma 3 art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.

*Forse a proposito di benefici, il proponente, con una vistosa massa di dati copiati da un'annata vecchia del rapporto Unmig, tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in (1) un “piano energetico nazionale” e in (2) un “piano di indipendenza energetica nazionale”, entrambi di valore strategico. Senonché una valutazione, neanche tanto complicata, consiglierebbe, in entrambi i casi, la scelta della conservazione integra delle risorse scoperte fino a quando i piani (1) e (2) non richiedessero l'uso (programmato) dei connessi titoli di sfruttamento. Invece nel nostro caso, pagate le royalties, il concessionario che, giova ricordarlo, è una società straniera, è libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i “suoi” prodotti come meglio crede e senza alcun riguardo per qualsivoglia “piano nazionale”.*

**(3) Instabilità, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni.** In scarsissimo conto sono tenuti, *inter alia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999. Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D.Lgs. n. 152/06 nonché l'esercizio delle **competenze regionali** ex art. 18 del D.Lgs. n. 334/1999.

*Dopo aver presentato un corposo insieme di dati e di studi d'ogni natura (idro-geologici, meteo-marini, etc), aver illustrato i dettagli sia delle installazioni che dei processi mettendoli in rapporto con tale insieme e aver usufruito di due anni di ricerche di 2 piattaforme specifiche e dei risultati di tutte le altre nell'area vasta, inopinatamente lo SIA, al cap. 2.9, dice che: «Non è possibile a questo stadio di definizione del progetto effettuare un'analisi di dettaglio dei rischi». Tale singolare affermazione, oltre a lasciare letteralmente interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo studio stesso, riempiendolo di affermazioni arbitrarie e contraddittorie. Per esempio (lampante): in 2.6.6.3 lo SIA prevede le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della “torcia”: 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco DEA o termodistruttore e 2468 kg/h in blow-down; a parte ora la palmare osservazione che tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/06, illudersi che tali emissioni siano eventi rari proprio a fronte della citata dichiarazione in 2.9 sembra affermazione almeno gravemente temeraria. È sufficientemente evidente, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta è fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l'analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili.*

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

**(4) Uso Sostenibile.** Il progetto in esame si sottrae larghissimamente al rispetto delle esigenze in art. 73 del D. Lgs. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1.

*La lettura dello SIA da cima a fondo non rivela neanche cenni impliciti che tali esigenze siano in qualche modo entrate nel suo campo visivo.*

**(5) Qualità “Buona”.** Non c'è, in progetto, alcun accenno a come il “proponente” intenda far fronte alle richieste ineludibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 D.Lgs. n. 152/06. Conseguentemente e aggiuntivamente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10-bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

*Molto verosimilmente, le tecnologie in progetto causerebbero tali modifiche di corpi idrici da chiamare la competente regione all'adozione dei previsti provvedimenti restrittivi ex 152/06: è congettura spontanea legare a questa origine la carenza progettuale di cui sopra.*

**(6) Fauna Ittica.** Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del D.Lgs. n. 152/06 nonché un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

*Inaspettatamente: infatti lo SIA fornisce accurate indagini ricognitive, di buona estensione, che consentirebbero ben di più. Come si fa, tuttavia invece, a costatare che, in soli 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina, si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità ISPRA addirittura medie (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) e ipotizzare, nel contempo, che l'attività di coltivazione di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni abbia effetti “trascurabili”?*

*Bisogna considerare che tale tossicità si associa al rilascio incidentale di fanghi, che teoricamente dovrebbero circolare in circuiti chiusi, ma non sembra che nel caso al nostro esame sia così, anche se non si dispone ancora di dati utili (numero, tipologie, effetti singolari, rimedi consigliati in caso di incidenti).*

**(7) Bilancio Idrico.** Così come viene illustrato dal “proponente”, l'intero insieme dell'intervento proposto sottrae sostanziali informazioni e indispensabili condizioni quali strumenti del tutto essenziali alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle autorità competenti, ex art. 95 del D.Lgs. n. 152/06.

*Le parti che ne hanno titolo, anche quelle che lo detengono per sussidiarietà, sono così inabilite all'applicazione dell'art. 145 ibidem.*

**(8) Risparmio Idrico.** I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto cogentemente previsto in art. 98 D.Lgs. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.

*Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 ibidem, aggiungendo una deficienza ulteriore.*

**(9) Scarichi nel sottosuolo.** Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in fatti, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 del citatissimo art. 104 del D.Lgs. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

*Lo SIA dice che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente “stoccate” passando per l'unità galleggiante FPSO o*

*convogliate in (sconosciuti) luoghi di depurazione: questi racconti non consentono la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto e sui possibili rimedi, previsione che infatti non viene neanche presentata. Lo SIA si limita a dire che le reiniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione*

**(10) Sostanze Pericolose.** Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà disinvoltamente per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 e dall'art. 131 del D.Lgs. n. 152/06.

*Nel ritenere tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per non leggere nemmeno l'art. 187 ibidem, impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art.197, 215 comma 3 e 216 ( sempre ibidem).*

**(11) Condotte.** Il comma 5 dell'art. 109 viene, molto sorprendentemente, eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte, che dovrebbe trovarsi valutato nei capitoli 2.7.2 e 2.7.3 dello SIA, non viene ivi valutato affatto.

*Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino: poi, perdendosi letteralmente in chiacchiere, nulla (proprio nulla) riesce a calcolare sugli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materie, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.*

**(12) Patrimoni Ittici.** Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D.Lgs. n. 152/06, ma fa invece tutt'altro.

*Si raccolgono nello SIA osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma poi acriticamente (e implicitamente) si assume che, su tale stato, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti, quando proprio per calcolare o valutare gli effetti tali osservazioni e dati dovrebbero servire (!). Valga inoltre qui quanto detto nell'osservazione (6).*

**(13) Sicurezza.** Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 106/2009 negli ambiti specifici dei punti II) e IV) sopra.

*Il recentissimo incidente alla stazione di Viareggio, (30 morti e danni enormi), avrebbe dovuto richiedere almeno un cenno a come incidenti di quel tipo, per esempio, possano prevenirsi o, al limite, evitarsi nel caso di questo progetto Ombrina; o a come qui tali incidenti possano essere esclusi. Questo cenno viene sostituito invece da una dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che, più che un piano senza VAS, sembra essere un codice di auto-regolamentazione: alla luce di Viareggio, del tutto inaffidabile, ed ancor meno su impianti in mare!*

**(14) Rifiuti.** Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008, D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D.Lgs. n. 152/06.

*Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed*



*impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza: dove si pensa, per esempio, di allocare i 540 kg/d di zolfo elementare annunciati nel capitolo 2.6.1.1? Chi si occuperà di tale allocazione?*

**(15) Economie.** Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, *ex citato* comma 3 art. 93 D.Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.

*Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative di Ombrina sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'itticoltura o sui commerci e servizi (es.: quello sanitario) l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D.Lgs. n. 625/96, da definire via accordo inter partes ex comma 5 legge n. 239/04. Ciò risulterebbe necessario non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA da parte delle autorità competenti ma anche ai fini dell'applicazione della competenza regionale ex sub-commi f) e i) comma 4 art. unico legge n. 329/04 in tema di densità territoriale degli interventi dello stesso settore idrocarburi. Inoltre, l'autorità competente avrebbe modo effettivo per apprezzare la consistenza dei motivi (fra cui il "pubblico interesse") che le impedirebbero di accogliere l'istanza di concessione*

Devesi notare che le deficienze osservate in (3) interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni *ex commi* 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art.55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo non disinvoltamente sormontabile.

Tanto premesso, facciamo esplicita pressante richiesta alle Autorità competenti che si ricorra senza indugi o immotivate riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 come ribadita dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 4/2008 o anche sub-comma c) comma 2 art. 11), meglio definita come "inchiesta pubblica", dandosi possibilità di trattare tutte le osservazioni comunque presentate.

Infine chiediamo insistentemente che la presunzione di intollerabile illegittimità che si evince dalle nostre osservazioni debba inibire qualsivoglia esito positivo del procedimento in corso.

In attesa delle prescritte puntuali risposte, porgiamo distinti ossequi.

Il Sindaco  
( Dr. Giovanni Di Rito )